



TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l.

A Socio Unico Comune di Tarquinia

Sede Legale: Via E. Berlinguer, 11 – 01016 Tarquinia (VT)

Sede Amministrativa: Via IV Novembre, 15- 01016 Tarquinia (VT)

P.I. / C.F. 0153753056

R.E.A. n° 110156

Telefono 0766/840558 - Fax 0766/733499

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 87 DEL 30.12.2025

Oggi trenta del mese di Dicembre 2025, presso la sede amministrativa della Società il sottoscritto Amministratore Unico procede alla verbalizzazione di quanto di seguito:

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento acquisti di beni e servizi della Tarquinia Multiservizi S.r.l.;
- il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"
- la L. 6 Novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- le raccomandazioni presenti sul sito dell'ANAC in materia, secondo le quali stabilisce che, ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. n° 190/2012 (Allegato 3 del PNA 2022):

- “*il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza è individuato tra i dirigenti e, laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia o equiparati*”;
- “*in strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata*”;

- “*È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo. E’ opportuno altresì che i soggetti cui conferire l’incarico di RPCT non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.*

In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come, ad esempio, l’ufficio contratti l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale.

In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione motivata degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione”;

- le “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” dell’ANAC approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017;

PREMESSO che:

- Determina dell’Amministratore Unico n° 42 del 27.05.2025 era stato affidato l’incarico di RPCT e attività connesse all’incarico – predisposizione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, all’Avv. Cappelloni

Arianna, P.IVA: 03606920548, Via Martiri dei Lager n° 65, 06128 Perugia (PG), “Sinequa commercialisti e legali”, per un importo pari ad euro 6.100,00 euro oltre Iva fino al 31.12.2025 e che pertanto l’incarico scadrà a fine 2025;

- il Responsabile Amministrativo non ha accettato l’offerta lavorativa proposta e dunque la TM Srl risulta ancora scoperta di una figura dirigenziale cui affidare tali funzioni nonché dispone di figure professionali che sarebbero in posizione di conflitto di interessi in quanto impiegate in settori di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che considerati più esposti a rischio corruttivo come descritto da Anac;

CONSIDERATO che:

- L’incarico di RPCT deve essere affidato a un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito infatti che l’incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto uno specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni. Pertanto, la nomina di un dirigente esterno all’amministrazione è da considerarsi come una eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti interni aventi i requisiti previsti dalla legge e chiariti dalle delibere dell’ANAC (art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 – Allegato 3 del PNA 2022);

- in attuazione dell’art. 1 comma 7 della L. 6 Novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* è necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto la Tarquinia Multiservizi Srl è una Società *in house* del Comune di Tarquinia;

- ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile» svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- la Tarquinia Multiservizi Srl, nel suo assetto amministrativo di ridotte dimensioni e dagli organici estremamente ridotti, tutt’ora non dispone di una figura dirigenziale cui affidare tali funzioni nonché dispone di figure professionali che sarebbero in posizione di conflitto di interessi in quanto impiegate in settori di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che considerati più esposti a rischio corruttivo come descritto da Anac;

- nelle more di tale dotazione organica è necessario dotare la Società di una figura professionale idonea a colmare tale lacuna, ricoprendo il ruolo di RPCT;

- tale circostanza, in via eccezionale, giustifica il ricorso a un professionista esterno, non essendovi, come sopra argomentato, figure interne idonee a ricoprire tale incarico;

ATTESO che:

- la Tarquinia Multiservizi Srl è una Società *in house*, sulla quale il Comune di Tarquinia esercita il controllo analogo, la quale ha necessità di procedere all’affidamento ex articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché per gli obblighi di adeguamento ai piani dell’Anticorruzione ed alla normativa sulla Trasparenza e predisposizione del *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”*;

- per il fine sopra specificato, è stata richiesta offerta economica all’Avv. Cappelloni Arianna, Numero di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Perugia: 3231, P.IVA: 03606920548, Via Martiri dei Lager n° 65, 06128 Perugia (PG), “Sinequa commercialisti e legali”, iscritta all’albo fornitori della Tarquinia Multiservizi Srl dal 29.06.2023 per il settore merceologico *“Attività di consulenza giuridica e legale esclusa l’assistenza in giudizio”*, la quale possiede i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti per l’assunzione dell’incarico;

PRESO ATTO che:

Il professionista, nel preventivo formulato, si impegna a svolgere tutte le attività previste dalla normativa per il ruolo di RPCT, tra cui:

1. Aggiornamento e verifica del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2026-2028, in conformità alle nuove linee guida ANAC e alle evoluzioni normative;
2. Monitoraggio continuativo dell'efficace attuazione del Piano e verifica della sua idoneità rispetto all'evoluzione organizzativa della società;
3. Controllo sistematico sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4. Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, garantendo i tempi di risposta previsti dalla legge;
5. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che:

- il corrispettivo per l'incarico e le attività sopra esposte è stato determinato nell'importo di euro 6.000,00 al netto degli accessori dovuti per legge (spese generali 15%, CPA 4%);
- che la nomina di RPCT e attività conseguenti avrà durata dal 01.01.2026 al 30.06.2026, tempistica necessaria per la T.M. Srl di dotarsi di una figura interna in grado di esperire le suddette funzioni;

RITENUTA la congruità dell'offerta economica sopra menzionata in relazione alle medie di mercato e, considerando le numerose attività previste nell'offerta, il conseguente adeguamento normativo;

VISTI:

- il D. Lgs 19 Agosto 2016, n° 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il D. Lgs 31 marzo 2023, n° 36 “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- il D. Lgs 14 Marzo 2013 n° 33 in tema di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: incarico di RPCT e attività connesse all'incarico – predisposizione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”;
- Importo del contratto: 6.000,00 euro dal 01.01.2026 al 30.06.2026;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'Avv. Cappelloni Arianna, P.IVA: 03606920548, Via Martiri dei Lager n° 65, 06128 Perugia (PG), "Sinequa commercialisti e legali", iscritta all'albo fornitori della Tarquinia Multiservizi Srl dal 29.06.2023 per il settore merceologico "Attività di consulenza giuridica e legale esclusa l'assistenza in giudizio", la quale possiede i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti per l'assunzione dell'incarico di RPCT e attività connesse come meglio specificato nell'offerta economica che si intende integralmente richiamata dal 01.01.2026 al 30.06.2026;

PRESO ATTO del CIG attribuito n° B9D1DD5CBA;

Per tutto quanto sopra
l'Amministratore Unico
DETERMINA

- di recepire la parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di affidare quindi, per le ragioni esplicite in preambolo, le prestazioni di cui sopra all'Avv. Cappelloni Arianna, P.IVA: 03606920548, Via Martiri dei Lager n° 65, 06128 Perugia (PG), "Sinequa commercialisti e legali", per un importo pari ad euro 6.000,00 euro Iva fino al 30.06.2026,

precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di impegnare ai sensi della vigente normativa, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le sopra citate somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di liquidare il corrispettivo pattuito previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- di trasmettere la presente determinazione all'Avv. Cappelloni Arianna, nonché di procedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale della Tarquinia Multiservizi S.r.l.: www.tarquiniamultiservizi.it sezione "Società Trasparente" – "Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali";
- di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Tarquinia, 30.12.2025

Tarquinia Multiservizi S.r.l.
Dott. Acciaresi Ruggero